

Codice DB1407

D.D. 15 maggio 2014, n. 1391

**Concessione per lavori rifacimento ponte sul rio Val d'Arni in Comune di Murisengo (AL) lungo la strada comunale per Corteranzo. Richiedente: Comune di Murisengo (AL).**

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 02/09/2013, prot. n. 56451 dal Comune di Murisengo (AL), per lavori rifacimento ponte sul rio Val d'Arni in comune di Murisengo (AL) lungo la strada comunale per Corteranzo, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica rilasciata in data 03/02/2014 con determinazione n. 259 della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni;

visto il disciplinare repertorio n. 1077, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 09/05/2014;

**IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visti gli art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- Vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004

*determina*

1. di concedere al Comune di Murisengo (AL) l'occupazione dell'area demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. di accordare la concessione per 19 (diciannove) anni, successivi e continui, a decorrere dalla data della presente determinazione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Mauro Forno

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste  
Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico  
Alessandria

## **Disciplinare di concessione per lavori rifacimento ponte sul rio Val d'Arni in comune di Murisengo (AL) lungo la strada comunale per Corteranzo.**

Disciplinare di concessione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'uso di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", di seguito citato come "Regolamento regionale".

Rep. n. 1077 del 09/05/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di maggio presso il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Alessandria tra: il Responsabile del Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Alessandria, arch. Mauro Forno, in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale,

e

la geometra Lucia Masoero, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Murisengo ,

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per lavori rifacimento ponte sul rio Val d'Arne in comune di Murisengo (AL) lungo la strada comunale per Corteranzo.

La concessione è accordata assumendo che il richiedente abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; pertanto, l'Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

### **Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata in data 03/02/2014 con determinazione n. 259 della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria, che si intendono qui integralmente richiamate.

### **Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per un periodo di anni diciannove successivi e continui a decorrere dalla data della determina di concessione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

#### **Art. 4 – Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 – Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

#### **Art. 6 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede del Comune di Murisengo (AL), piazza della Vittoria 1.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria, 09/05/2014

Firma del concessionario  
Geometra Lucia Masoero

Per l'Amministrazione concedente  
Il Responsabile del Settore  
arch. Mauro Forno